



# Provincia di Benevento

Servizio Gestione del Personale - Retribuzione

**DETERMINAZIONE N. 852 DEL 28 MAR. 2019**

**OGGETTO: Dipendente matr. 84 - cat. D - istruttore direttivo tecnico - Presa atto sentenza n. 1172/2019 – R.G. 2428/2017 e risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità al servizio. Revoca determinazioni n. 2461 del 23.11.2017 e n. 2562 del 05.12.2017**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO CAPITOLO \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_.

## IL RESPONSABILE DI P.O. DELEGATO

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 119/04 del 15.12.2014, con decorrenza 1° gennaio 2015, si risolveva il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, istruttore direttivo tecnico – cat. D, in quanto non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della p.a.;
- il dipendente matr. 84, avverso il provvedimento di collocamento a riposo, ai sensi dell'ex art. 1, commi 47 e ss. della L. n. 92/2012, in data 25.08.2015 presentava ricorso al Tribunale Ordinario di Benevento, sezione Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, con ordinanza 21020/15 del 14.12.2015 rigettava il ricorso del citato dipendente;
- il dipendente in parola, ai sensi dell'ex art. 1, commi 51 e ss. della L. n. 92/2012, in opposizione all'ordinanza n. 21020/2015 del 14.12.2015, in data 13.01.2016 presentava ricorso al Tribunale di Benevento, in funzione del Giudice del Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017, in riforma dell'ordinanza impugnata accoglieva la domanda del dipendente e per l'effetto dichiarava inefficace il licenziamento e ordinava di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- con la medesima sentenza n. 636/2017 il giudice del lavoro nel reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannava la parte resistente al pagamento delle retribuzioni di fatto maturate dal recesso sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- con deliberazione Presidenziale n. 248 del 06.10.2017 ad oggetto: "Reintegrazione in servizio del dipendente matr. 84", si prendeva atto della sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017 - R.G. 121/2016 del 27.01.2017, emessa dal Tribunale di Benevento e per l'effetto si reintegrava in servizio il dipendente matr. 84, con decorrenza 01.11.2017, ripristinando il posto di istruttore direttivo tecnico – cat. D, nella D.O. dell'Ente;
- con determinazione n. 2159 del 12.10.2017 si pretendeva atto di quanto stabilito con deliberazione presidenziale n. 248 del 06.10.2017 e si disponeva la revoca della determinazione n. 119/04 del 15.12.2014;
- con la determinazione n. 2461 del 23.11.2017, ad oggetto "Dipendente matr. 84 – cat. D - istruttore direttivo tecnico - risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità al servizio", si risolveva con decorrenza 01.12.2017, il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84";
- con determinazione n. 2562 del 05.12.2017 si prendeva atto della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 84 con decorrenza 01.12.2017 e si stabiliva l'anzianità contributiva complessiva ed il relativo trattamento economico per il calcolo del trattamento pensionistico;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 23.05.2018, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL 267/2000, si riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 115.942,18=, conseguenti all'applicazione della sentenza n. 636/2017, stanziando la somma necessaria e la relativa copertura finanziaria sul bilancio 2018 al capitolo 3833;
- con determinazione n. 1313 del 12.06.2018 si procedeva a liquidare al dipendente matr. 84 gli emolumenti non corrisposti per il periodo 01.01.2015-31.10.2017, per complessivi € 85.806,11=,

nonché al versamento dei contributi per oneri previdenziali ed Irap a carico della Provincia per complessivi € 30.136,07=;

- con atto depositato in data 13.11.2017 la Provincia di Benevento presentava ricorso avverso la sentenza 636/2017, pubblicata il 18.05.2017 - R.G. 121/2016 del 27.01.2017, emessa dal Tribunale di Benevento.

**Vista** la sentenza n. 1172/2019, pubblicata il 15.02.2019 – R.G. n. 3428/2017, con la quale la Corte di Appello di Napoli, così provvedeva: *“in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra la Provincia di Benevento e ..omissis... dalla data del 16 gennaio 2015;.....omissis.”*.

**Richiamato** il verbale dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli BL/G n. 19390 del 26.11.2014, relativo agli accertamenti sanitari effettuati al dipendente matr. 84, acquistato al protocollo generale in data 10.12.2014, al n. 76551, trasmesso in copia conforme all'originale all'interessato con nota prot. n. 76797 dell'11.12.2014, tramite messo provinciale, con il quale la commissione esprimeva il seguente GIUDIZIO MEDICO-LEGALE:

- a) **“NON IDONEO** permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto“;
- b) **“NON SUSSISTE** assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex-art 2, comma 12 della Legge 8.08.1995 n. 335”.

**Visto** l'ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165 e l'art. 8 del D.P.R. del 27.07.2011 n° 171.

**Dato atto** che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2471 del 29.12.1992 si prendeva atto del decreto n. 2573 del 6.11.1992 della Giunta Regionale della Campania e si inseriva nei ruoli di questa Amministrazione, a seguito di trasferimento per mobilità, ai sensi dell'art. 5 della legge 138/84, a far data dal 01.01.1993 il dipendente matr. 84, già in servizio presso il comune di San Tammaro (CE), con la qualifica di “Geometra” 6° liv.;
- con determinazione dirigenziale n. 108/04 del 21.02.2001 il citato dipendente, a seguito di superamento di un concorso riservato al personale interno, veniva nominato “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. “D” a far data dal 30.01.2001;
- dal mod. contributivo PA04 del Comune di San Tammaro (CE) risulta certificata l'attività lavorativa prestata dal citato dipendente presso tale Ente dal 2.06.1984 al 31.12.1992, con versamenti contributivi per anni 8, mesi 6 e giorni 29;
- con determinazione BN1 99 10069 del 22.03.1999, dell'INDDAP di Benevento venivano ricongiunti, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi della legge 29/1979, a favore del dipendente matr. 84, dei periodi contributivi pari ad anni 4 mesi 10 gg 19;
- per effetto dell'applicazione della sentenza n. 636/2017 il dipendente matr. 84 ha prestato la propria attività lavorativa presso la Provincia di Benevento dal 01.11.2017 al 30.11.2017.

**Rilevato** che alla data del 16.01.2015 (ultimo giorno di attività riconosciuta dalla sentenza della Corte di Appello 15.01.2015), il dipendente matr. 84 ha maturato un'anzianità contributiva pari ad anni 35, mesi 6 e gg. 3, a cui si devono aggiungere i 30 gg. di servizio prestati dal 01.11.2017 al 30.11.2017.

**Visto** il trattamento economico, del dipendente matr.84, che a seguito dell'applicazione del C.C.N.L.-Regioni Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2008/2009, risulta essere quello appresso indicato:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (D5) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 26.510,86	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.09 – Biennio Economico 08-09
Indennità di Comparto (D) x 12 mesi	€ 622,80	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003
R.I.A. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 670,32	Art. 44 D.P.R 333/90
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 198,84	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009
13 <sup>^</sup> mensilità	€ 2.281,67	Art. 5 CCNL Regioni-AA.LL del 9.05.2006

**Visto** l'art.21 comma 4, 2° capoverso del C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali - 94/97 che dispone :”.....oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso”;

**Visto** l'art.12, del CCNL 2002/2005 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006 che stabilisce i termini per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, let. c), l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, il rateo della 13° mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL, l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.09.2000;

**Ritenuto**, pertanto, che l'importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso per mesi tre, è pari ad € 7.571,12, come da prospetto di calcolo agli atti del settore;

**Dato atto** che il citato importo è già stato corrisposto al dipendente in parola e non è stato oggetto di recupero con precedenti provvedimenti.

**Ritenuto:**

- di dare applicazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 1172/2019, pubblicata il 15.02.2019 – R.G. n. 3428/2017, della Corte di Appello di Napoli e per l'effetto risolvere il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, con decorrenza 16 gennaio 2015, a seguito di inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto;
- di procedere alla revoca delle determinazioni n. 2461 del 23.12.2017 e n. 2562 del 05.12.2017;
- di dover procedere a determinare l'anzianità di servizio ed il relativo trattamento economico alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 84.
- di non procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso in quanto già erogata al dipendente in parola e non recuperata.
- di procedere al recupero delle somme erogate per il periodo 16.01.2015-31.10.2017.

**Vista** la determinazione n. 2607 del 07.11.2018 e la successiva n. 327 del 01.02.2019, con le quali al sottoscritto, titolare di P.O., sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente al Servizio Gestione del Personale e Retribuzioni.

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv. con mod. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

## D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1172/2019, pubblicata il 15.02.2019 – R.G. n. 3428/2017, con la quale la Corte di Appello di Napoli così provvedeva: “*in parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra la Provincia di Benevento e ..omissis... dalla data del 16 gennaio 2015; ..omissis.*”.
2. **DI DARE ATTO** che, per effetto della sentenza n. 1172/2019, con decorrenza 16 gennaio 2015 (ultimo giorno di lavoro 15.01.2015), il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, Istruttore Direttivo Tecnico cat “D”- posizione economica “D/5”, è risolto in quanto dichiarato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto, secondo quanto riportato nell'estratto del verbale modello BL/G-N n. 19390 del 26.11.2014, con diritto a pensione, poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti.

3. **DI DISPORRE**, per effetto dell'applicazione della citata sentenza n. 1172/2019, la revoca della determinazione n. 2461 del 23.11.2017, ad oggetto "Dipendente matr. 84 – cat. D - istruttore direttivo tecnico - risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità al servizio", con la quale si risolveva con decorrenza 01.12.2017, il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84", "nonché della determinazione n. 2562 del 05.12.2017 ad oggetto: "Dipendente matr. 84 – ctg. D - istruttore direttivo tecnico. Collocamento a riposo per inidoneità al servizio – Determinazione trattamento economico e anzianità contributiva", con la quale si stabiliva l'anzianità contributiva complessiva ed il relativo trattamento economico del dipendente matr. 84, alla data dal 1° dicembre 2017.

**DI STABILIRE** che alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il citato dipendente avrà al suo attivo un'anzianità par ad 35, mesi 6 e gg. 3, a cui si devono aggiungere i 30 gg. di servizio prestati dal 01.11.2017 al 30.11.2017 ed il seguente trattamento economico:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale
Stipendio Tabellare (D5) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 26.510,86	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.09 – Biennio Economico 08-09
Indennità di Comparto (D) x 12 mesi	€ 622,80	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni- AA.LL del 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003
R.I.A. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 670,32	Art. 44 D.P.R 333/90
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13 <sup>^</sup> mensilità	€ 198,84	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009
13 <sup>^</sup> mensilità	€ 2.281,67	Art. 5 CCNL Regioni-AA.LL. del 9.05.2006

4. **DI DARE ATTO** che il verbale modello BL/G-N n. 19390 del 26.11.2014 risulta già trasmesso in copia conforme all'originale all'interessato con nota prot. n. 76797 dell'11.12.2014, tramite messo provinciale e ricevuto dal dipendente in data 15.12.2014.
5. **DI PRECISARE** che non si procederà all'attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 12 del CCNL 2002/2005 – Regioni Autonomie Locali, del 09.05.2006, quantificata in € 7.571,12=, in quanto è stata già erogata nel medesimo importo e non recuperata al dipendente matr. 84.
6. **DI PRECISARE**, altresì, che con successivo provvedimento, di concerto con il servizio Avvocatura di questo Ente, si attiverà la procedura per il recupero delle somme erogate con determinazione n. 1313 del 12.06.2018, per il periodo 16.01.2015-31.10.2017.
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al dipendente interessato ed all'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, per l'adozione degli atti di propria competenza.

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata

Antonio Piccirillo



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(dott. Serafino De Bellis)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

---

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(rag. Giuseppe Creta)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**